
Ordinanza commissariale 6 dicembre 2004, n. 161.

Eventi sismici 1997. Ordinanza commissariale n. 61/97. Esercizio dei poteri sostitutivi. Determinazioni.

(B.U.R. n. 55 del 22.12.2004)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/1997, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/1997 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/1997, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/1998 convertito con legge n. 61/1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti infine l'art. 8 della L.R. n. 30/1998, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della L.R. n. 10/2001, e l'art. 12 dell'*allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/1998 con i quali sono state dettate norme in ordine all'esercizio, da parte dei Comuni, dei poteri sostitutivi nei confronti dei proprietari inadempienti;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del richiamato art. 8 della L.R. n. 30/1998, i poteri sostitutivi sono esercitati dai Comuni anche nel caso di edifici ubicati al di fuori dei programmi integrati di recupero, qualora negli stessi siano ricomprese unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale;

Richiamato il parere espresso con nota n. 50 del 20 gennaio 1999 dal Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Commissario delegato per la protezione civile, relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi per gli interventi ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 61/1997, il quale recita testualmente: "qualora si verificano durante la gestione dell'ordinanza n. 61/1997 casi di inerzia o di opposizione alla esecuzione dei lavori da parte di uno o più proprietari aventi diritto, possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 12 delle "Procedure" approvate con D.G.R. n. 5180/1998 secondo cui il Comune può esercitare i poteri sostitutivi ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 30".

Richiamato inoltre l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000 il quale dispone che, qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/1997, così come modificato ed integrato dall'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 8/2000, e dall'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, i Comuni si sostituiscono, per il completamento degli interventi, ai proprietari inadempienti, limitatamente ai casi in cui negli edifici risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quelli del proprietario, che beneficiano od hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;

Ravvisata la necessità di formalizzare con apposita ordinanza i contenuti del sopra citato parere del Commissario delegato;

Ritenuto di dover definire le modalità e procedure per l'accesso dei Comuni al fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2000 e integrato dall'art. 2, punto 1, della L.R. n. 10/2001;

Ritenuto altresì di dover stabilire le modalità e i tempi per la restituzione, da parte dei privati ai Comuni, delle somme utilizzate dai Comuni, nonché per il reintroito nel fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998 delle somme recuperate dai Comuni stessi;

ORDINA

Art. 1

1. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 9bis

1. 1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli interventi su un edificio, il Comune può invitare i soggetti interessati a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
2. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del consorzio, il Comune esercita i poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.”;

Art. 2 (1)

1. l'accesso dei Comuni al fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2000 e integrato dall'art. 2, punto 1, della L.R. n. 10/2001, per l'attuazione degli interventi ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 61/1997, è autorizzato con provvedimento del Commissario delegato, su richiesta dei Comuni stessi, contenente la seguente documentazione:
 - a) provvedimento comunale con cui viene disposto l'esercizio dei poteri sostitutivi contenente l'individuazione dei proprietari inadempienti;
 - b) provvedimento comunale di concessione del contributo;
 - c) provvedimento di affidamento dei lavori all'impresa aggiudicataria contenente il quadro economico della spesa;
 - d) prospetto riepilogativo, debitamente approvato, contenente:
 - d.1) i dati identificativi dell'intervento:
 - d.1.1) numero identificativo dell'edificio;
 - d.1.2) estremi catastali;
 - d.1.3) ubicazione (località e indirizzo);
 - d.2) i nominativi dei proprietari, con evidenziati quelli inadempienti, distinti per unità immobiliare, con l'indicazione, per ciascuno di essi di:
 - d.2.1) quote di proprietà;
 - d.2.2) importo del contributo concesso;
 - d.2.3) importo della spesa;
 - d.2.4) importo da utilizzare sulle disponibilità del fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di stabilire inoltre che il finanziamento, richiesto e autorizzato ai sensi del precedente punto 1), è erogato ai Comuni, su loro richiesta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, funzionario delegato, secondo le seguenti modalità:
 - a) 90 per cento previa attestazione da parte del Comune dell'avvenuto inizio dei lavori;
 - b) saldo dopo l'approvazione da parte del Comune degli atti di rendicontazione finale, e dell'invio all'Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati del prospetto riepilogativo di cui al punto 1), lett. d), aggiornato sulla base delle risultanze dei predetti atti di rendicontazione e debitamente approvato;

3. di disporre che:
 - a) entro trenta giorni dall'approvazione degli atti di rendicontazione finale, i Comuni richiedono ai proprietari interessati la restituzione della somma risultante dalla differenza tra il contributo loro spettante e la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'intervento sostitutivo, che gli stessi proprietari dovranno versare al comune entro e non oltre i successivi sessanta giorni. Il Comune provvede a riversare, entro 30 giorni dalla loro riscossione, le somme recuperate nel fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998;
 - b) su istanza dei proprietari sostituiti, da prodursi entro il termine di cui al punto 3), lett. a) il Comune dispone il recupero della predetta somma in forma rateizzata, con rate semestrali, fino ad un massimo di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento di erogazione del saldo del finanziamento di cui al punto 2), lett. b);
4. di dare atto infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, della legge n. 166/2002, le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.”.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della Ordinanza del 23.07.2007, n. 43.

Art. 3.

1. Le disposizioni dettate dall'art. 2 si applicano anche ai provvedimenti assunti dai Comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in data antecedente alla pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.